

Novità in materia di sicurezza sul lavoro: i principali cambiamenti apportati dal D.L. 146/2021

RUOLO E FUNZIONI DEL PREPOSTO

È confermato tra i compiti del preposto quello di vigilare sul rispetto, da parte dei singoli lavoratori, degli obblighi di legge, delle disposizioni aziendali in materia di salute-sicurezza sul lavoro e riguardo l'uso sia dei mezzi di protezione collettivi che dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

In caso di rilevazione di comportamenti non conformi da parte di un lavoratore, si aggiunge l'obbligo da parte del preposto:

1. di intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo necessarie indicazioni di sicurezza;
2. di interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza;
3. di interrompere temporaneamente l'attività se necessario e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza.

Perciò, alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 146/2021 **il datore di lavoro ha l'obbligo di individuare il Preposto o i Preposti.**

Tale figura poi, non potrà subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività.

RIASSETTO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI ADDESTRAMENTO

Entro il 30 Giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-regioni definisce la durata, i contenuti minimi e le modalità di formazione **OBBLIGATORIA PER IL DATORE DI LAVORO**. Anch'esso infatti **dovrà seguire una formazione specifica** che gli permetta di affrontare in maniera più dettagliata ed attinente le tematiche relative a sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Aggiornamento con **periodicità biennale per il PREPOSTO** e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi.

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

L'Ispettorato nazionale del lavoro è l'organo che può intervenire disponendo la sospensione delle attività, anche sotto segnalazione di altri organi competenti, nelle seguenti condizioni:

- almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla normativa;
- A prescindere dal settore di intervento in caso di gravi violazioni in materia di **tutela della salute e della sicurezza** dei lavoratori (vedasi nuovo Allegato I, che sostituisce il precedente all'interno del TU D.L.gs.81/08).